

Delibera n. 168/2025

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2027 presentato da Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A., nonché relative al PIR 2026.**

L'Autorità, nella sua riunione del 24 ottobre 2025

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie"*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*, ed in particolare:
- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale *"[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto"*;
  - l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale *"[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto"*;
  - l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale *"[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-*septies*), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori*

*di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa”;*

- l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale “[i]l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione”;
- l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, “in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti”;

**VISTO**

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”*, che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

**VISTO**

il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria”*;

**VISTA**

la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

**VISTO**

il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;

**VISTO**

il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- VISTO** il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 16/2018 dell'8 febbraio 2018, recante *"Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento"*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 106/2018 del 25 ottobre 2018, recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie"*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante *Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – "Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, che ha approvato la *"Metodologia per l'esame dell'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione"*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 95/2023 del 31 maggio 2023, recante *"Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell'atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse"*;
- CONSIDERATO** che la Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (nel seguito: TUA), in applicazione dell'Accordo di cessione delle funzioni essenziali stipulato tra Regione Abruzzo, TUA e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nel seguito: RFI), al fine di recepire quanto previsto dell'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 112/2015, ha affidato a RFI i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali di cui al citato articolo 3, comma 1, lett. b-*septies* del decreto, come confermato con nota assunta al prot. 19882/2022 del 23 settembre 2022;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 51/2024 del 18 aprile 2024, recante *"Delibera n. 95/2023. Formulazione proposte tariffarie per le reti regionali interconnesse alla infrastruttura ferroviaria nazionale e disposizioni in materia di canoni e tariffe relativi all'orario di servizio 2024-2025"*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 169/2024 del 20 novembre 2024, recante *"Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2026 presentato da Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A."*;

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 2/2025 del 9 gennaio 2025, recante: *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 146/2024, recante: ‘Delibera n. 95/2023. Introduzione di nuove misure regolatorie relative alle reti regionali interconnesse e riferite alla assunzione dell’anno base per la formulazione della proposta tariffaria. Avvio del procedimento e della consultazione’”*;

**VISTA**

la nota del 13 febbraio 2025, prot. ART 15506/2025 con la quale Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. ha comunicato che, stante l'effettuazione di lavori di upgrade infrastrutturale, la circolazione sull'infrastruttura è risultata interrotta nel corso del 2024 e tale anno non può essere considerato rappresentativo delle condizioni ordinarie di gestione, e quindi non può essere assunto quale anno base per la formulazione della proposta tariffaria per il periodo 2026-2030;

**VISTA**

la nota del 6 ottobre 2025, prot. ART 81931/2025, con cui TUA ha comunicato che, non essendo state formulate nel corso della consultazione effettuata sulla prima bozza del documento osservazioni da parte degli *stakeholder*, la bozza finale del PIR 2027 è da ritenersi coincidente con la suddetta prima bozza, assunta al prot. 62060/2025 del 15 luglio 2025;

**CONSIDERATO**

che l'Autorità, nel rispetto di canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (nel seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle specificazioni che l'Autorità stessa ha individuato, tra l'altro, in esito all'esame dei PIR del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

**CONSIDERATO**

che, in considerazione delle circostanze segnalate con la citata nota prot. ART 15506/2025, ai sensi della Misura 52.1, punto 2, dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, il gestore dell'infrastruttura non ha presentato nell'anno in corso, stante la non rappresentatività del 2024 quale Anno base, la proposta tariffaria di periodo, che potrà essere presentata solo a seguito di rideterminazione dell'Anno base, adeguatamente rappresentativo delle ordinarie condizioni di gestione dell'infrastruttura;

**RILEVATA**

la necessità, al fine di assicurare continuità ai regimi tariffari per l'accesso all'infrastruttura ed ai servizi ad essa connessi, di prevedere che i canoni e le tariffe da applicarsi nel corso dell'orario di servizio a cui il PIR si riferisce siano determinati a partire da quelli in vigore per l'orario di servizio 2025-2026, incrementati in considerazione del tasso di inflazione programmata per il 2026, come disponibile alla data di emanazione della presente delibera;

**CONSIDERATO**

che dall'esame della documentazione assunta al citato prot. 62060/2025, sono emersi alcuni aspetti e tematiche per cui risulta necessario adottare apposite indicazioni e prescrizioni, riguardanti in particolare:

- le Informazioni da fornire al mercato sull'interruzione, per lavori, della circolazione sull'infrastruttura, nonché sulla data presuntiva del ripristino del regime ordinario di circolazione;
- le informazioni sull'eventuale sottoscrizione di Accordi Quadro;
- la quantificazione della penale unitaria nell'ambito del Performance Regime;
- le informazioni descrittive gli impianti di servizio ed i servizi in essi offerti;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

**DELIBERA**

1. di approvare le indicazioni e prescrizioni di cui all'Allegato "A" alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, relative alla bozza finale del Prospetto informativo della rete 2027 e relativi allegati, coincidente con la prima bozza posta in consultazione dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. e assunta al prot. 62060/2025 del 15 luglio 2025;
2. le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. nel Prospetto informativo della rete 2027 da pubblicarsi entro il termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2025-2026, nonché, per quanto pertinenti, al PIR 2026, di cui il gestore provvederà a pubblicare, contestualmente alla pubblicazione ufficiale del PIR 2027, un aggiornamento straordinario;
3. la presente delibera è comunicata alla Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. ed a RFI S.p.A. a mezzo PEC e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 24 ottobre 2025

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)